

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2163

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**OCCHETTO, CIABARRI, BORGHINI, ALBORGHETTI, CRIPPA, REBECCHI, BOSELLI, SAPIO, MACCIOTTA, MOMBELLI, TABLIABUE, ANGELONI, BEVILACQUA, BONFATTI PAINI, BULLERI, CICONTE, LORENZETTI, PASQUALE, MONELLO, SERAFINI MASSIMO, TESTA ENRICO, MOTETTA**

*Presentata il 14 gennaio 1988*

### Provvedimenti per la ricostruzione della Valtellina e della Valbrenbana

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il ricorrente presentarsi dei fenomeni di calamità nazionali ha ampiamente dimostrato l'alto costo, per la collettività, della mancanza di adeguate misure di prevenzione, da un lato, e della definizione di azioni pubbliche conseguenti alle calamità costituite da interventi disorganici, per lo più di puro ripristino del preesistente.

Appare quindi opportuno predisporre uno schema di legge di ricostruzione che sappia coniugare un ripristino organico delle funzioni danneggiate o distrutte (anche con interventi parzialmente modificatori del preesistente) con una sistematica opera di prevenzione rispetto a prevedibili calamità future.

La presente proposta di legge si propone quindi, di fronte alle calamità dell'estate 1987 in Valtellina e Val Brembana, di avviare un processo di ricostru-

zione che rilanci lo sviluppo delle zone colpite, in un quadro di compatibilità ambientale e di programmazione di un insieme organico di interventi volti ad abbattere il rischio di nuove calamità.

Le procedure previste tendono a rafforzare, anche attraverso modalità straordinarie di intervento, il ruolo delle istituzioni pubbliche, anticipando così una migliore efficienza di tutto il sistema di governo.

La proposta di legge si propone quindi come un'anticipazione di logiche di intervento che potranno poi essere riprese in leggi più generali sulla difesa del suolo, sul regime dei suoli e sulla protezione civile.

Uno specifico obiettivo legislativo derivato da questa proposta potrebbe essere quello di una legge quadro sulle provvidenze in caso di calamità, che eviti, tra

l'altro, il proliferare di normative disorganiche, che fatalmente tendono a determinare, o anche solo a far supporre, disparità di trattamento tra situazione e situazione.

La presente proposta di legge predispone un insieme coordinato di finanziamenti e di strumenti di programmazione per la ricostruzione della Valtellina e della Val Brembana colpite dall'alluvione del luglio-agosto 1987.

L'obiettivo che ci si è proposti è quello di avviare un processo di ricostruzione fortemente finalizzato alla prevenzione di futuri eventi calamitosi che abbia a base le primarie esigenze della ricostruzione dell'ecosistema sconvolto dagli eventi della scorsa estate e integri gli aspetti idrogeologici con quelli urbanistici, con una serie coordinata di interventi nel settore dei servizi e delle attività produttive.

Questa forte finalizzazione si traduce nel ruolo primario che, all'interno del processo di programmazione, riveste il piano di bacino idrografico (articolo 4) che esplicita i vincoli che il concreto assetto dei suoli pone all'opera di ricostruzione, nelle priorità e nei criteri dettati per gli interventi di sostegno ed indirizzo alle attività produttive, nella previsione di una serie di interventi tesi ad anticipare una più razionale azione della pubblica amministrazione in materia di acque ed opere idrauliche (articoli 11, 16, 17 e 18).

Un secondo ordine di problemi attiene alla duplice e, per certi versi contraddittoria, esigenza da un lato di prevedere compiute procedure di programmazione che garantiscano un uso dei fondi pubblici razionale e coerente con le finalizzazioni sopradette e, dall'altro, contestualmente, di dare pronta attuazione ai progetti già predisposti dalla regione Lombardia in seguito a precedenti provvedimenti di legge regionale riguardanti la zona oggetto della presente legge.

Per queste ragioni nel capo primo è previsto un complesso organico di azioni programmatiche e, nel capo terzo, una serie di precise priorità che presuppon-

gono un processo di programmazione già avviato.

Viene posto in essere in tal modo un sistema di strutture e di procedure permanenti di programmazione e di gestione che consentono quel metodo di *planing in process* che è il solo che possa permettere, da un lato, le precise scelte territoriali e socio-economiche necessarie a garantire il controllo su delicate variabili, quali il rischio idrogeologico, la protezione ambientale, lo sviluppo mirato, e dall'altro garantisca la possibilità di rapide modificazioni delle scelte stesse, in rapporto al variare delle conoscenze e delle esigenze, con il coinvolgimento costante degli enti locali interessati.

L'esigenza di una saldatura tra processo di programmazione in atto ed interventi di ricostruzione è soddisfatto dalla previsione di un programma di opere pubbliche (articolo 6) attivabile rapidamente e quindi capace di concretizzare le scelte già maturate e coerenti con le finalizzazioni del piano.

Il processo di programmazione è incardinato su alcuni precisi principi:

#### *Il ruolo centrale della regione.*

L'efficacia stessa dell'azione di ricostruzione è condizionata dalla identificazione di procedure di programmazione che facciano capo ad una unica autorità.

La scelta della regione nasce da ovvie considerazioni circa il ruolo che il vigente ordinamento affida a questo ente rispetto ai settori strategici dell'azione di ricostruzione; opere idrauliche, uso del territorio, agricoltura, infrastrutture, ecc. Accanto a queste competenze si sono accorpate quelle facenti capo al Governo centrale così da realizzare le totalità delle funzioni necessarie ad una efficace opera di programmazione: disponibilità dell'intera somma stanziata per la ricostruzione (articolo 1), potere di direttive e controllo nei confronti degli enti ed aziende statali (articolo 10), trasferimento delle opere idrauliche di seconda categoria (articolo 11).

*Il ruolo del Ministero dell'ambiente.*

La legge istitutiva ha affidato al Ministero dell'ambiente una serie organica di funzioni concernenti il recupero delle condizioni ambientali che, esaurita la fase della emergenza, permettono di individuarlo come l'autorità deputata a verificare l'attuazione della legge ed a garantire i raccordi tra azione di ricostruzione e scelte del Governo centrale (articoli 12 e 14).

*Un processo di programmazione immediatamente operativa e facilmente aggiornabile.*

Si è già detto circa il problema di individuare procedure che permettano di attivare subito i progetti già disponibili; questo si somma ad altra esigenza di identico segno, concernente la necessità di poter procedere con successivi aggiustamenti dei programmi di investimento pubblico.

Per questi motivi la legge prevede strumenti di programmazione con caratteristiche diverse: i piani di bacino idrografico ed il piano di sviluppo socio-economico (articoli 4 e 5) che sono piani complessi, di carattere globale, con tempi di redazione relativamente lunghi; il programma di investimenti pubblici e gli accordi di programma (articoli 6, 7 e 8) che si presentano come strumenti operativi, rapidamente attivabili e modellabili sui problemi identificabili nel corso del processo di programmazione.

Nell'individuare le procedure si è fatto riferimento alle nuove norme che regolano l'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

*Un adeguato supporto tecnico all'azione di programmazione.*

Si è prevista la costituzione di un apposito ufficio di piano (articolo 15) con il duplice ruolo di predisporre i programmi ed i progetti e di sovraintendere e coordinare l'intera azione di ricostru-

zione. L'ufficio è formato sia attingendo agli organici regionali sia ricorrendo ad incarichi esterni onde poter innestare, a tempo determinato, nella struttura regionale le specifiche competenze professionali necessarie ad impostare ed a gestire un'operazione programmatica di questa importanza. Tale ufficio di piano dovrà anche assumere un ruolo di « direzione dei lavori » di tutti gli incarichi di studio e di progettazione affidati all'esterno, onde coordinarli strettamente agli obiettivi prefissati.

La proposta vincola la regione ad esercitare le funzioni attivando procedure di partecipazione degli enti locali e delle collettività interessate (articolo 4, comma 1, e articolo 14). Non si è ritenuto di dover regolamentare le procedure attraverso cui si esplica tale processo partecipativo ritenendo che ciò rientri tra le prerogative regionali.

D'altra parte i documenti programmatori già predisposti dalla regione Lombardia per la provincia di Sondrio già prevedono un processo partecipativo, con la previsione di ampie deleghe gestionali, di procedure e di strumenti relativi.

Parimenti si è scelto di non dettagliare particolari procedure in deroga alla vigente normativa in materia di appalti di opere pubbliche, limitandosi a fornire ai redattori del piano degli investimenti l'indicazione di accorpare gli interventi per poter procedere ad affidamenti unitari che permettano di utilizzare lo strumento della concessione con le procedure previste dalla legge 17 febbraio 1987, n. 80 (articolo 6, comma 8).

Si sono altresì previste forme di pubblicità che rendano pubblico con congruo preavviso l'elenco dei lavori (articolo 6, comma 8).

In definitiva la proposta di legge si propone di porre in essere un processo di effettiva programmazione che permetta un salto qualitativo all'azione pubblica nel settore, e ciò attraverso:

la garanzia di una stretta connessione tra scelte territoriali, scelte socio-economiche e salvaguardia e valorizza-

zione dell'ambiente, anche attraverso il recepimento nelle tavole e nelle norme del piano territoriale delle localizzazioni e delle priorità di intervento connesse alle scelte socio-economiche, e dei criteri e delle norme connessi alle scelte del piano paesistico (in avanzato corso di redazione su tutto il territorio interessato);

la garanzia di una rapida attuazione delle scelte compiute, sia attraverso l'utilizzo della metodologia della programmazione per progetti, sia attraverso la centralità data al problema della gestione (con la individuazione, all'interno della programmazione, di modalità e di strumenti attuativi e dei relativi soggetti operativi).

#### COMMENTO DELL'ARTICOLATO.

Articolo 1. — Si indicano le finalità della legge e si stanziavano i fondi necessari per l'opera di ricostruzione.

I fondi, che comprendono anche i finanziamenti relativi agli interventi di cui sono competenti enti ed aziende statali, sono assegnati alla regione Lombardia a seguito della approvazione del piano di ricostruzione.

Per le suesposte considerazioni circa l'esigenza di attivare subito gli interventi di ricostruzione con particolare riferimento a quelli di carattere idrogeologico si è previsto che la regione nelle more del processo di programmazione possa approvare stralci operativi.

Articolo 2. — Si dettano i criteri da seguire nella redazione del piano di ricostruzione, si fissa il termine di 18 mesi entro il quale la regione deve approvare il piano; scaduto il termine il Ministero dell'ambiente esercita le funzioni surrogatorie previste dall'articolo 13. Per le ragioni già esposte è prevista la possibilità che la regione approvi stralci operativi.

Articolo 3. — Definita l'area di intervento si individuano i tre principali strumenti di programmazione: piani di bacino, piano di sviluppo e programma degli investimenti.

Si prevede che gli enti chiamati a realizzare il piano possano farsi carico di una parte degli oneri relativi all'investimento.

Di grande rilevanza la necessità che la regione raccordi la sua legislazione di spesa con le indicazioni del piano.

Articolo 4. — Si dettaglia il contenuto del piano di bacino; nella stesura dell'articolo si è tenuto conto di analoghi progetti di legge in materia di assetto idrogeologico. Si è altresì avuto presente il concreto sviluppo degli strumenti programmatori già elaborati dalla regione nell'ambito del progetto integrato Valtellina.

Il piano integra aspetti idrogeologici e vincoli urbanistici dettando disposizioni per la revisione degli strumenti urbanistici comunali; inoltre individua i casi in cui è prevista la procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA).

Articolo 5. — L'articolo individua i contenuti del piano di sviluppo socio-economico, contenuti che, per le considerazioni già esposte in premessa, sono per certi versi dettagliati nel capo III della proposta.

Il piano comprende servizi e settori produttivi e si integra con il complesso della spesa e legislazione regionale in tal campo.

Articolo 6. — Programma degli interventi. Si è già detto in premessa circa le caratteristiche di flessibilità e operatività che si intende dare a tale strumento.

I commi 7 e 8 dettano le già esposte indicazioni in materia di affidamento dei lavori alle imprese.

Articoli 7 e 8. — Con l'accordo di programma si è voluto individuare un efficace e rapido strumento di attuazione del piano che permetta di raccordare le varie autorità competenti a programmare e realizzare il processo di pianificazione senza dover ricorrere a procedimenti complessi di dubbia efficacia. Nel formulare gli articoli si è avuta presente la legge 1° marzo 1986, n. 64, disciplina organica per l'intervento nel Mezzogiorno e la deli-

bera CIPE 29 dicembre 1986 (supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 1987) attuativa della suddetta.

Articolo 9. — Previsto il necessario raccordo con il piano paesistico si ribadisce l'esigenza di avviare procedure di valutazione di impatto ambientale.

Articolo 10. — Si persegue il già indicato obiettivo di identificare nella regione l'autorità deputata a organizzare e coordinare il processo di ricostruzione. Fatte salve le funzioni già intestate alla regione dal vigente ordinamento, queste sono completate tramite: la disponibilità dell'intero finanziamento (comma 1), il potere di direttiva nei confronti di enti e aziende statali (comma 6), le funzioni concernenti la dichiarazione di compatibilità ambientale ivi comprese quelle attribuite dalla vigente legislazione al Ministero dell'ambiente (comma 7), lo strumento dell'accordo di programma (comma 3), lo stralcio dei bacini imbriferi oggetto del piano dal bacino interregionale del Po e conseguente trasferimento delle relative opere idrauliche dalla competenza del Magistrato del Po a quella della regione (articolo 11).

Articoli 12 e 13. — Si prevede la funzione surrogatoria del Ministero dell'ambiente nel caso che la regione Lombardia non renda operativi, entro i tempi stabiliti dal progetto di legge in esame, i piani di ricostruzione ad essa demandati.

Articolo 14. — Si è già detto circa l'opportunità che sia la regione Lombardia, che già dispone di specifiche apposite norme, a definire procedure ed organi competenti alla approvazione del piano. Si è previsto che il Ministero dell'ambiente possa presentare osservazioni circa il piano stesso. La possibilità di attribuire al Ministero più penetranti funzioni di verifica è stata esclusa per non inserire procedure complesse che potrebbero ridurre efficacia e rapidità del processo di decisione.

Articolo 15. — Si dettano disposizioni circa l'organizzazione dell'ufficio piano

stabilendo che allo stesso fa capo la direzione di tutto il complesso della attività di ricostruzione. Si definisce un ulteriore strumento di coordinamento a disposizione della regione: la conferenza dei servizi.

Articolo 16. — Si dettano criteri da seguire per la verifica delle concessioni d'acqua relative ai bacini imbriferi dell'Adda e del Brembo al fine di ottenere un uso delle stesse compatibile con un ordinato assetto idrogeologico e con le esigenze di uso plurimo delle stesse.

Articolo 17. — Si prevede di verificare lo stato delle opere relative agli impianti idroelettrici.

Articolo 18. — Coerentemente con l'esigenza di anticipare un assetto organizzativo capace di prevenire futuri eventi calamitosi e di garantire un uso efficace delle acque, si prevede l'istituzione di una apposita sezione Valtellina del servizio idrografico nazionale.

Articolo 19. — L'articolo delinea una serie di interventi specificamente diretti a sostenere l'agricoltura montana con l'obiettivo di mantenere una presenza umana capace di contrastare i processi di degrado del suolo. In questa ottica si propone l'istituzione di una apposita indennità compensativa quale strumento straordinario di intervento.

Articolo 20. — In stretta connessione con gli interventi in agricoltura si predispongono interventi di forestazione per la cui realizzazione è previsto l'impegno congiunto della azienda forestale dello Stato, degli enti locali e dei privati.

Articolo 21. — Gli interventi in materia di turismo hanno come obiettivo lo sviluppo di un nuovo modello di ricettività diffusa nel territorio, che punti ad investire le aree marginali.

Articolo 22. — Al fine di sostenere uno sviluppo dell'industria e dell'artigianato compatibile con le caratteristiche del territorio, si prevedono interventi tendenti a fornire servizi alle imprese e a sviluppare le attività di formazione professionale.

Articolo 23. — Si prevedono interventi per lo sviluppo dei parchi regionali e del parco nazionale dello Stelvio.

Articolo 24. — Si individuano interventi per la ricostruzione degli immobili distrutti.

Articolo 25. — L'articolo prevede che il piano di sviluppo analizzi i costi di gestione dei nuovi servizi attivati e delle nuove strutture costituite ed individui le necessarie fonti di finanziamento.

Articolo 26. — L'esatta conoscenza dei problemi delle infrastrutture dell'area considerata permette di individuare già nella legge precise priorità rendendo così più facile l'avvio del processo di programmazione e l'attivazione dei finanziamenti.

Articolo 27. — Si prevedono agevolazioni fiscali per i comuni dell'alta valle rimasti isolati per effetto dei noti eventi.

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA



## PROPOSTA DI LEGGE

## CAPO I

FINALITÀ E STRUMENTI  
DI PROGRAMMAZIONE

## ART. 1.

*(Finalità).*

1. Allo scopo di ricostruire l'ecosistema della Valtellina e della Val Brembana e di avviare una nuova fase di corretta gestione del territorio, basata sulla prevenzione e su una razionale utilizzazione del suolo, strettamente integrata al processo di rilancio economico e sociale, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente un finanziamento di lire 1000 miliardi per ciascuno degli anni 1988-1989-1990.

2. I fondi sono assegnati alla regione Lombardia con decreto del Ministro dell'ambiente a seguito dell'approvazione del piano di ricostruzione di cui all'articolo 2 o di suoi stralci operativi.

## ART. 2.

*(Piano di ricostruzione).*

1. Per la redazione del piano di ricostruzione la regione si avvale dei piani e dei programmi già predisposti dalla medesima e dagli enti locali, opportunamente modificati, integrati e coordinati e si attiene ai seguenti criteri:

a) attuare la sperimentazione di procedure e di strumenti di intervento che possono essere estesi ad altre aree della montagna lombarda;

b) costituire strutture e procedure permanenti di programmazione e di gestione che consentano una razionalizzazione ed una integrazione delle scelte degli operatori pubblici e privati;

c) garantire la connessione tra scelte territoriali e socio economiche e recepire le stesse negli elaborati grafici e nelle norme del piano territoriale;

d) pervenire ad una rapida attuazione delle scelte compiute, sia attraverso l'utilizzazione della programmazione per progetti, sia attraverso la centralità data al problema della gestione con la individuazione, all'interno della programmazione, di modalità e di strumenti attuativi e dei relativi soggetti operativi.

2. Il piano è approvato entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al fine di garantire l'avvio degli interventi di ricostruzione già previsti dai programmi regionali vigenti e coerenti con le finalità del piano, la regione può approvare stralci operativi del piano stesso.

#### ART. 3.

*(Il piano di ricostruzione:  
ambito, contenuti e articolazione).*

1. Il piano delimita le aree oggetto della azione di ricostruzione.

2. Al fine di garantire la necessaria organicità dell'intervento il piano si articola secondo i bacini imbriferi comprendenti i comuni della Valtellina e val Brembana di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, e può riguardare anche aree relative ai comuni limitrofi.

3. Il piano si articola in:

a) piani di bacino che individuano vincoli, opere ed interventi di carattere idrogeologico e ambientale e producono gli stessi effetti del piano territoriale regionale;

b) piano di sviluppo socio-economico che individua gli interventi nei settori dei servizi sociali e sanitari e della gestione delle infrastrutture e dei settori produttivi;

c) programma degli investimenti pubblici che assegna i finanziamenti in rapporto alle singole opere ed infrastrutture.

4. Il piano di ricostruzione è finanziato con i fondi di cui all'articolo 1, con

i fondi della regione e degli altri enti interessati.

5. La regione adegua la propria legislazione di spesa al piano di ricostruzione.

ART. 4.

*(Piani di bacino idrografico).*

1. La regione, d'intesa con le amministrazioni provinciali competenti per territorio, approva, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i piani di sistemazione idraulica ed idrogeologica dei sub-bacini dell'Adda e del Brembo.

2. Tali piani sono finalizzati ad eliminare progressivamente i fenomeni di frane, alluvioni, valanghe, scoscendimenti.

3. I piani contengono:

a) un quadro conoscitivo aggiornato dei sistemi fisici, relativi all'area di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3;

b) l'individuazione della gravità e della estensione dei dissesti in atto e potenziali e delle relative cause;

c) la previsione delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di bonifica idraulica, di bonifica agraria compresi i terrazzamenti dei vigneti, di rimboschimento e delle opere necessarie per evitare fenomeni di inondazione nonché ogni altro intervento di conservazione del suolo e di tutela dell'ambiente;

d) l'indicazione delle zone assoggettate a speciali vincoli onde assoggettare a prevenzione, rispetto al rischio idrogeologico, gli insediamenti esistenti e quelli previsti dalla vigente pianificazione urbanistica;

e) l'indicazione degli interventi soggetti obbligatoriamente a valutazione di impatto ambientale e, ove tali interventi siano di immediata realizzazione, la redazione dei relativi studi;

f) i tempi necessari per l'inizio e il completamento degli interventi, con le relative priorità.

4. I piani indicano, in relazione alla necessità di dare maggiore elasticità al si-

stema idraulico della Valtellina e della val Brembana, le aree golenali ed i bacini di compensazione necessari.

5. I piani hanno la stessa efficacia del piano territoriale regionale, o dei suoi aggiornamenti.

6. Dalla data di pubblicazione della delibera regionale di adozione dei piani si applicano su tutto il territorio interessato le misure di salvaguardia, secondo la normativa nazionale vigente per i piani regolatori comunali.

7. Al fine di una efficace attuazione delle misure di salvaguardia la regione prima della scadenza di cui al comma 6 ne garantisce la comunicazione ai comuni e alle comunità montane il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nel perimetro dei piani.

8. La regione entro trenta giorni dall'approvazione dei piani trasmette agli enti suddetti gli elaborati del piano interessanti il loro territorio.

9. I comuni e le comunità montane adottano, entro un anno dalla trasmissione di cui sopra, le varianti necessarie per uniformare i rispettivi strumenti urbanistici alle indicazioni e prescrizioni dei piani.

10. La regione può predisporre e autorizzare, prima della approvazione dei piani di bacino, gli interventi di cui alla lettera c) del comma 3 soltanto in casi di riconosciuta urgenza.

#### ART. 5.

*(Piano di sviluppo socio-economico).*

1. Il piano di sviluppo socio-economico individua i servizi sanitari, sociali, culturali, scolastici, di formazione professionale, di trasporto nonché gli interventi a sostegno delle attività produttive.

2. In particolare il piano individua:

a) interventi per il sostegno dell'agricoltura montana anche mediante l'istituzione di apposita indennità compensativa;

b) interventi di gestione del patrimonio boschivo e a carattere idraulico-forestale;

c) interventi per la riqualificazione delle attività turistiche con l'obiettivo di promuovere la diffusione delle stesse nel territorio;

d) interventi per lo sviluppo dell'industria e dell'artigianato;

e) interventi per la valorizzazione e tutela dei parchi regionali e del parco nazionale dello Stelvio;

f) indennizzi per la ricostruzione o riparazione di unità immobiliari nonché per i beni mobili e veicoli distrutti o danneggiati;

g) i costi relativi alla gestione o manutenzione delle strutture e degli impianti realizzati nell'ambito del piano di ricostruzione e la quota parte degli stessi che fa carico al bilancio regionale.

3. Gli interventi di cui al presente articolo si integrano con quelli previsti dalla vigente legislazione statale e regionale nonché con quelli disposti in attuazione della normativa comunitaria.

#### ART. 6.

##### *(Il programma degli investimenti pubblici).*

1. Il programma degli investimenti pubblici in rapporto alla progressiva disponibilità dei finanziamenti individua le opere previste dal piano di sviluppo, indica gli enti competenti alla realizzazione delle stesse ed assegna a questi i relativi finanziamenti.

2. In particolare il programma degli investimenti pubblici riserva fondi per gli interventi di competenza regionale ed assegna fondi agli enti locali e agli enti ed aziende dello Stato competenti a realizzare gli interventi di cui al piano di ricostruzione.

3. Il piano può prevedere che quote di finanziamento siano poste a carico degli enti competenti alla realizzazione delle opere.

4. Fatte salve le priorità concernenti le opere funzionali alla tutela di carattere

ambientale ed idrogeologico il piano prevede:

a) finanziamenti per il ripristino funzionale delle strade comunali, provinciali e statali esistenti;

b) finanziamenti per il ripristino funzionale di opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

c) finanziamenti per la rete ferroviaria.

5. Il programma degli investimenti pubblici si attua anche mediante gli accordi di programma di cui agli articoli 7 e 8.

6. Al fine di garantire il rapido avvio degli interventi di ricostruzione e di consentire successivi adeguamenti del programma, questo può articolarsi in uno o più esercizi finanziari e stralci dello stesso possono essere approvati nelle more di adozione del piano di ricostruzione, anche in esecuzione del comma 10 dell'articolo 4.

7. In relazione alla complessità ed estensione degli interventi e al fine di garantire la necessaria integrazione e completezza delle opere realizzate, il programma degli investimenti, di norma, opera accorpamenti di interventi per l'affidamento unitario degli stessi anche in un'unica sessione annuale. Tali interventi sono attuati sulla base di piani organici integrati suddivisi per ambito territoriale e per tipologie anche plurime di opere.

8. Sulla base del programma la regione, con le procedure previste dall'articolo 5 della legge 17 febbraio 1987, n. 80, rende noto l'elenco dei lavori che saranno affidati nei successivi 12 mesi.

#### ART. 7.

*(Accordo di programma: finalità).*

1. Per gli interventi previsti nel programma degli investimenti pubblici la cui realizzazione richiede la iniziativa integrata e coordinata degli enti interessati, la regione promuove la conclusione di accordi di programma.

2. L'accordo di programma attua il coordinamento degli interventi, ne determina i tempi e le modalità di finanziamento.

3. L'accordo, qualora approvato dai comuni interessati, determina, ove necessario, la conseguente variazione degli strumenti urbanistici comunali e sostituisce le concessioni edilizie.

4. La regione sulla base dell'accordo assegna i fondi agli enti competenti.

5. La regione controlla la esecuzione dell'accordo di programma e, in caso di inadempienza dei soggetti partecipanti e di mancata attuazione delle procedure sostitutive di cui alla lettera e) dell'articolo 8 delibera la revoca parziale o totale del finanziamento.

#### ART. 8.

*(Accordo di programma: contenuti).*

1. Nell'accordo di programma debbono essere specificati:

a) i soggetti pubblici titolari degli interventi;

b) gli interventi di competenza di ciascuna amministrazione partecipante, il relativo costo, le date di inizio e fine delle attività, la quota di finanziamento eventualmente a carico della amministrazione interessata e la rispettiva fonte;

c) l'eventuale partecipazione finanziaria della Comunità economica europea e relative modalità di acquisizione e di impiego delle risorse comunitarie;

d) i destinatari della gestione delle opere una volta realizzate, precisando, nel caso di affidamento a consorzi da costituire, i tempi, i modi ed i vincoli per la costituzione degli stessi;

e) eventuali procedimenti di arbitrato rituale e procedure sostitutive nei casi di inadempienze da parte dei soggetti partecipanti; le azioni surrogatorie saranno individuate e precisate nell'accordo in relazione agli interventi specifici di cui alla lettera b);

f) il rinvio al comma 3 dell'articolo 7 quanto agli effetti dell'accordo di programma in merito ad eventuali variazioni degli strumenti urbanistici;

g) le date di inizio e di scadenza dell'accordo nonché le residue incombenze, anche a carattere surrogatorio, connesse alla chiusura delle attività.

#### ART. 9.

*(Rapporti con il piano paesistico).*

1. La programmazione regionale attuativa della presente legge è strettamente coordinata agli obiettivi, ai criteri ed ai programmi di intervento previsti dal piano territoriale paesistico della regione.

2. La verifica della coerenza con il piano paesistico di ogni intervento previsto dalla presente legge è attuata al momento stesso dell'adozione da parte della regione di ogni piano o programma di intervento nonché, ove necessario, attraverso la valutazione di impatto ambientale dei singoli interventi previsti.

### CAPO II

#### COMPETENZE E RAPPORTI FRA GLI ENTI

#### ART. 10.

*(Funzioni della regione).*

1. La regione approva il piano e gli eventuali stralci di cui all'articolo 2, coordina il complesso della azione di ricostruzione, assegna i fondi agli enti competenti per la realizzazione degli interventi previsti dal piano e realizza le opere di propria competenza.

2. L'azione di coordinamento rende coerenti con le finalità della presente legge gli interventi urgenti di cui al decreto-



legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, gli interventi ordinari e gli interventi di ricostruzione.

3. La regione realizza l'opera di coordinamento con il piano di ricostruzione e gli accordi di programma di cui agli articoli 7 e 8.

4. L'azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS), l'Ente ferrovie dello Stato (FFSS) e l'Ente nazionale energia elettrica (ENEL) provvedono alla effettuazione degli interventi previsti dal programma di cui all'articolo 6 rientranti nelle attribuzioni ordinarie degli stessi enti ed amministrazioni.

5. Gli enti di cui al comma 4 comunicano alla regione entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i rispettivi programmi nella zona oggetto della ricostruzione.

6. La regione esercita poteri di direttiva nei confronti degli enti e delle aziende statali competenti a realizzare gli interventi previsti nel piano.

7. La regione si pronuncia sulla compatibilità ambientale degli interventi di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 4. Tale dichiarazione assorbe anche quella prevista dall'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

#### ART. 11.

*(Funzioni in materia di opere idrauliche e di risorse idriche).*

1. Il bacino valtellinese dell'Adda ed il bacino del Brembo sono dichiarati sottobacini regionali del bacino idrografico del Po. Tutte le opere idrauliche relative sono trasferite alla regione Lombardia.

2. La regione esercita dette funzioni e quelle concernenti le risorse idriche attraverso la formazione di un apposito piano di bacino.

3. Il sottobacino dell'Adda comprende anche i corsi d'acqua del Mera, del Liro, dello Spool, del Federia e del Val di Lei.

## ART. 12.

*(Rapporti con il Governo).*

1. Il Ministro dell'ambiente ha funzione di promozione e di verifica in ordine all'attuazione della presente legge, garantisce il raccordo tra azione della regione e azione del Governo e svolge eventuali funzioni surrogatorie. A tal fine la regione trasmette al Ministro copia degli atti, ancorché non esecutivi, adottati in esecuzione della presente normativa.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 dell'articolo 2 il piano di ricostruzione è adottato dal Ministro dell'ambiente.

3. Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470 è abrogato. La valutazione degli interventi sotto il profilo ambientale è attuata dalla regione Lombardia.

## ART. 13.

*(Funzioni surrogatorie).*

1. Qualora il piano venga approvato dal Ministro dell'ambiente nell'esercizio delle funzioni surrogatorie, ad esso sono demandati anche gli adempimenti conseguenti.

2. In tale ipotesi l'accordo di programma produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

## ART. 14.

*(Procedure per l'approvazione del piano).*

1. La regione adotta ed approva il piano secondo le procedure previste dalla vigente legislazione regionale.

2. La regione garantisce la partecipazione degli enti locali interessati, delle forze sociali e gli apporti tecnici degli

enti e delle aziende statali competenti a realizzare il piano stesso.

3. Il piano adottato è trasmesso al Ministro dell'ambiente che, entro 60 giorni, può presentare osservazioni.

#### ART. 15.

*(Strumenti per la formazione del piano e la sua realizzazione).*

1. Per la predisposizione del piano di ricostruzione degli accordi di programma e per gli adempimenti conseguenti la regione istituisce un apposito ufficio di piano anche mediante l'utilizzo di consulenti esterni atti a garantire alta competenza professionale nei settori considerati.

2. La regione, al fine di garantire apporti tecnico-scientifici adeguati, può stipulare convenzioni con istituti universitari e di ricerca pubblici e privati o con gruppi di professionisti.

3. L'ufficio di piano predispone il piano, gli studi e gli atti preparatori, gli atti necessari per la sua verifica con particolare riferimento agli accordi di programma. L'ufficio coordina altresì gli studi e gli incarichi di cui al comma 2.

4. La regione, al fine di garantire il raccordo tra l'ufficio piano, gli altri uffici regionali e gli uffici degli enti locali e degli enti ed aziende statali interessati alla predisposizione del piano ed alla sua realizzazione, convoca apposite conferenze dei servizi.

#### ART. 16.

*(Concessioni di derivazioni d'acqua).*

1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge le concessioni d'acqua relative all'area di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 ed i relativi disciplinari sono sottoposti a revisione al fine:

a) di verificare la corrispondenza tra le quantità d'acqua effettivamente captate, le relative modalità di captazione e quelle previste dalla concessione relativa:

b) di garantire, anche mediante modificazione della concessione, un minimo vitale di deflusso a valle dei punti di presa, ai fini della salvaguardia dell'ecosistema, della protezione delle acque sotterranee, degli usi potabili e igienico-sanitari, del mantenimento e della risalita della ittiofauna, della protezione della natura, della irrigazione agricola;

c) di obbligare i concessionari ad installare a loro spese apparecchiature atte a misurare le portate minime e massime dei corsi d'acqua, onde poter costantemente controllare che il quantitativo d'acqua rilasciato corrisponda a quanto stabilito dai disciplinari di concessione revisionati.

2. I disciplinari di concessione devono altresì prevedere l'obbligo per il concessionario di far defluire, in determinati periodi, a valle dei punti di presa maggiori quantitativi d'acqua rispetto al minimo vitale al fine sia di garantire periodicamente la pulizia dei torrenti e dei fiumi sia di assicurare, ove del caso, una attrattiva ambientale connessa allo sviluppo turistico dell'area considerata.

3. Fino alla completa revisione dei disciplinari di concessione, con l'inserimento degli obblighi sopra descritti, non possono essere rilasciate nuove concessioni di grandi derivazione d'acqua per la produzione di energia elettrica.

4. Tale divieto si applica permanentemente nelle zone di maggior tutela ambientale: parchi nazionali, parchi e riserve regionali, parchi locali.

5. I piani di bacino idrografico, in stretto coordinamento con il piano paesistico regionale, definiscono i criteri per la concessione di nuove derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica, con lo scopo di renderle coerenti con l'obiettivo dell'uso plurimo delle acque, della tutela igienico-sanitaria e della valorizzazione degli aspetti ambientali e paesaggistici.

6. Le società concessionarie comunicano preventivamente ai sindaci competenti per territorio e all'ufficio speciale del servizio idrografico la programmazione di esercizio degli impianti idraulici,

compresa la quantità dei rilasci d'acqua a valle dei punti di prelievo nonché ogni altra notizia sulle manovre idrauliche, sul livello delle dighe e dei bacini anche in rapporto alle precipitazioni atmosferiche.

7. Nei confronti delle società autoproduttrici di energia elettrica non si applicano, per gli impianti di loro proprietà ubicati nei comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, le norme della legge 7 agosto 1982, n. 529.

8. I bacini idroelettrici possono essere utilizzati, su richiesta della regione, anche ai fini della regolazione dei flussi idrici in particolari circostanze di emergenza sia di carattere alluvionale, sia di carattere siccitoso.

#### ART. 17.

*(Verifica impianti idroelettrici).*

1. Il Governo istituisce presso il Ministero dei lavori pubblici una commissione tecnica con il compito di procedere ad una verifica delle condizioni dei manufatti: opere di presa, bacini di carico, canali di gronda e di scarico, dighe, di proprietà delle società idroelettriche operanti nell'area di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3.

2. La commissione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, relaziona circa lo stato e la sicurezza di tali opere.

3. Nella commissione devono essere presenti tecnici nominati dalla regione Lombardia, dalle province di Sondrio, Bergamo e Brescia e dai consorzi di bonifica integrale montana costituiti nelle zone interessate.

4. In attesa di tale verifica è sospeso l'esercizio della centrale idroelettrica di Monastero di proprietà dell'ENEL.

#### ART. 18.

*(Servizio idrografico e osservatorio idrogeologico).*

1. In attesa della approvazione di norme per la riorganizzazione e il poten-

ziamento del servizio idrografico nazionale è istituito l'ufficio speciale del servizio idrografico nazionale in Valtellina.

2. L'ufficio svolge i seguenti compiti.

a) raccolta, elaborazione di base, archiviazione e diffusione dei dati idrografici e meteorologici riguardanti i corsi d'acqua ed i relativi bacini imbriferi del territorio delle Alpi centrali;

b) studi e ricerche per la conoscenza dell'ambiente fisico, per il migliore uso intersettoriale delle acque pubbliche e per l'utilizzo a fine di regolazione dei flussi idrici dei bacini idroelettrici esistenti;

c) vigilanza e controllo sugli impianti idroelettrici e sul rispetto da parte delle società idroelettriche dei disciplinari di concessione;

d) consulenza tecnico-scientifica alla regione ed agli enti locali;

e) funzioni di osservatorio idrogeologico e di monitoraggio delle situazioni a rischio in collaborazione con il servizio geologico della regione Lombardia.

3. All'organizzazione dell'ufficio si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. La regione Lombardia determina con propria legge le forme del coordinamento del servizio geologico regionale con l'ufficio speciale del servizio idrografico nazionale in Valtellina.

### CAPO III

#### CRITERI E PRIORITÀ

##### ART. 19.

(Agricoltura).

1. La regione definisce e promuove nelle aree di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 un progetto di sviluppo dell'agricoltura montana, anche quale sperimentazione di una nuova politica per la monta-

gna lombarda, volta a mantenervi un adeguato presidio umano e ad evitarne l'abbandono ed il conseguente degrado.

2. Tale progetto deve prevedere sia interventi diretti degli enti pubblici anche con la impostazione di nuovi modelli di utilizzo delle risorse del settore, sia aiuti agli operatori privati, indirizzati anche alla riduzione dei costi ed all'incremento dei redditi.

3. Tale progetto in particolare deve interessare i settori della zootecnia, dell'utilizzo dei boschi, della viticoltura e della frutticoltura.

4. La regione istituisce una indennità compensativa intesa ad alleviare gli svantaggi naturali del territorio di montagna.

5. L'indennità è subordinata all'impegno del coltivatore a proseguire l'attività agricola per almeno cinque anni ed a svolgere, sotto la direzione del comune, lavori di piccola manutenzione del territorio e dei corsi d'acqua.

6. La misura annua della indennità è determinata come segue:

a) lire 3 milioni per ogni ettaro di terreno coltivato a vigneto;

b) lire 2 milioni per ogni ettaro di prato falciato su maggenghi aventi pendenza maggiore del 15 per cento;

c) lire 2 milioni per ogni ettaro di bosco coltivato;

d) lire 1 milione per ogni unità di bestiame bovino adulto allevato;

e) lire 600.000 per ogni unità di bestiame bovino inferiore ai due anni allevato;

f) lire 150.000 per ogni pecora o capra allevata.

7. L'indennità compensativa per il bestiame è subordinata all'utilizzo per almeno 90 giorni l'anno dei pascoli montani e dei maggenghi.

#### ART. 20.

*(Gestione del patrimonio boschivo e manutenzione idraulica-forestale).*

1. La regione dispone con propria legge l'ampliamento dei compiti della

azienda regionale delle foreste, affidando in via sperimentale compiti di gestione e di governo del patrimonio boschivo pubblico e privato. Tale azione sperimentale si esplica nell'area di cui ai commi 1 e 2 all'articolo 3.

2. L'azienda avrà compiti di imboschimento-rimboschimento, cure colturali e pulizie del bosco, recupero dei boschi degradati, miglioramento delle varietà colturali, lotta agli incendi, difesa fitosanitaria, manutenzione delle opere di sistemazione idraulica-forestale, manutenzione e pulizia dei sentieri.

3. Allo svolgimento di tali compiti l'azienda potrà provvedere anche mediante la stipulazione di apposite convenzioni con gli enti locali o con i privati cittadini proprietari di superfici boscate.

4. In caso di rifiuto alla stipulazione delle convenzioni e in presenza di una grave situazione di incuria o di degrado del patrimonio boschivo, la regione procede all'espropriazione delle relative superfici. Le aree boschive espropriate sono trasferite al demanio dell'azienda regionale delle foreste.

#### ART. 21.

##### (Turismo).

1. La regione finanzia un progetto di riqualificazione, diffusione e promozione delle attività turistiche.

2. Obiettivo di tale progetto è valorizzare le aree di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 quali risorse unitarie turistiche, mediante lo sviluppo congiunto del turismo di stazione e di un turismo diffuso strettamente integrato ad esso.

3. Tale progetto, che prevede interventi diretti degli enti locali interessati e contributi in conto interesse o capitale, è volto a favorire:

a) lo sviluppo di un nuovo modello di ricettività diffusa sia attraverso la promozione dell'offerta, sia attraverso la sua organizzazione;

b) la realizzazione di nuove strutture gestionali dello sviluppo turistico an-



che attraverso società miste a prevalente capitale pubblico atte a promuovere la programmazione e l'attuazione del nuovo sviluppo turistico;

c) l'ammodernamento e lo sviluppo della ricettività alberghiera;

d) la realizzazione e la sistemazione di campeggi, ostelli, rifugi alpini;

e) la sistemazione e la segnalazione di sentieri di alta montagna per l'escursionismo e l'alpinismo;

f) la realizzazione di strutture turistico-sportive;

g) lo sviluppo di termalismo nel Bormiese, in Valmasino e a San Pellegrino;

h) l'introduzione di nuove tecnologie nella gestione delle imprese turistiche, il rinnovo delle attrezzature per una diversa organizzazione dell'impresa;

i) la promozione turistica anche mediante forme di agevolazione per l'accesso agli impianti di risalita, alle scuole di sci, alle strutture termali e agli impianti sportivi, e per il contenimento dei costi di trasporto a favore del turismo organizzato.

#### ART. 22.

##### *(Industria e artigianato).*

1. La regione predispone, all'interno del piano di sviluppo socio-economico di cui all'articolo 2, un progetto per l'industria e l'artigianato dei territori di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3.

2. Tale progetto privilegia lo sviluppo di attività connesse alle specifiche caratteristiche dei territori interessati anche mediante integrazione con gli altri settori economici dell'agricoltura e del turismo, utilizza anche gli strumenti degli incentivi per il sostegno della domanda di beni locali e della fornitura di servizi reali alle imprese: innovazione tecnologica, centro di informazione sugli affari, e così via.

3. Tale progetto prevede un programma pluriennale di formazione per i giovani, con particolare riguardo alle nuove professioni richieste da uno sviluppo economico integrato e da un nuovo modello di gestione del territorio e di prevenzione del rischio idrogeologico.

ART. 23.

*(Parchi).*

1. Gli interventi a favore dei parchi regionali e del parco nazionale dello Stelvio sono finalizzati:

a) alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio naturale e ambientale;

b) agli interventi di carattere culturale, educativo, ricreativo per l'utilizzazione sociale dei parchi;

c) alla valorizzazione di ambienti naturali da attrezzare per scopi turistici, compatibilmente con la destinazione del territorio e le prescrizioni della pianificazione territoriale e paesaggistica del parco;

d) alla sistemazione ed alla segnaletica dei sentieri ed alla realizzazione di itinerari e di circuiti escursionistici;

e) alla realizzazione di rifugi, di punti di sosta e di ristoro;

f) alla promozione turistica dei parchi;

g) alla riimmissione di fauna selvatica.

2. I finanziamenti a tal fine stanziati dal piano di sviluppo socio-economico sono attribuiti agli enti gestori dei parchi di cui al comma 1, previa presentazione di un apposito progetto.

ART. 24.

*(Indennizzi per la ricostruzione).*

1. La regione regola la concessione di indennizzi per la ricostruzione di unità immobiliari distrutte dalle calamità di cui alla presente legge.

2. L'indennizzo è concesso per una sola unità immobiliare destinata ad abitazione civile o rurale.

3. La regione stabilisce criteri e parametri in analogia alla vigente normativa sull'edilizia economica popolare.

4. Allo scopo di incrementare la disponibilità di alloggi a favore delle popolazioni colpite, la regione eroga ai comuni e agli Istituti autonomi delle case popolari, sovvenzioni per finanziare un progetto straordinario di edilizia residenziale pubblica.

5. Tale progetto comprende anche interventi a favore della cooperazione abitativa e privilegia il recupero del patrimonio edilizio esistente.

#### ART. 25.

*(Servizi).*

1. Il piano di sviluppo socio economico individua l'insieme dei servizi di trasporto, di formazione professionale, sanitari, sociali e culturali di competenza della regione, dei comuni, delle province e degli altri enti locali e di loro aziende.

2. In particolare il piano indica le modifiche da apportare ai servizi per il perseguimento delle finalità di sviluppo dell'area e individua i costi relativi.

3. Il piano individua altresì i costi relativi alla gestione e manutenzione delle strutture e degli impianti realizzati dal piano di competenza degli enti di cui al comma 1.

4. Il piano per ciascun intervento determina la quota parte dei maggiori costi che fa eventualmente carico al bilancio regionale.

#### ART. 26.

*(Opere pubbliche).*

1. I finanziamenti per le strade statali sono utilizzati per la sistemazione, anche mediante ammodernamento e riqualificazione, delle strade statali 38 e 36 per la parte sita nella Val Chiavenna e per il

completamento dei programmi ANAS in corso, la riqualificazione delle strade statali 510 Sebino, 42 Valle Camonica, 39 Aprica-Edolo e per la messa in sicurezza della strada statale 470 della Val Brembana.

2. I progetti attuativi di tali opere sono sottoposti dalla regione a valutazione di impatto ambientale, con studi a cura e carico dell'ente progettante l'opera e privilegiano interventi di riorganizzazione funzionale della viabilità esistente, riducendo al minimo necessario l'impegno di nuovo territorio.

3. I finanziamenti per il ripristino e la ricostruzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono concessi agli enti locali per il ripristino o la ricostruzione di opere ed edifici pubblici: acquedotti, fognature, depuratori, scuole, strutture sportive, centri sociali, municipi, distrutti o danneggiati e per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Tali contributi coprono il totale della spesa ritenuta ammissibile.

4. Le ferrovie dello Stato utilizzano i fondi per la rete ferroviaria per il potenziamento del tratto Lecco-Tirano, attraverso nuove armature, sistemi di sicurezza, nuove aree per incroci di treni e la eliminazione dei passaggi a livello ancora esistenti con priorità per il tratto Colico-Sondrio.

#### ART. 27.

*(Agevolazioni speciali ai comuni di Bormio, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva).*

1. A decorrere dal 18 luglio 1987, considerata la condizione di isolamento dal resto del territorio nazionale degli abitanti dei comuni di Bormio, Valdidentro, Valdisotto e Valfurva, sono concesse le seguenti agevolazioni fiscali e contributive ai residenti nei predetti comuni:

a) riduzione al 2 per cento dell'IVA per le cessioni e le importazioni di beni e le prestazioni di servizi, anche professionali, comunque effettuate da e nei con-

fronti di soggetti residenti nei predetti comuni;

*b)* rimborso entro il 31 gennaio 1988 dei crediti IVA e per imposte dirette maturati su dichiarazioni già presentate ai competenti uffici;

*c)* fiscalizzazione totale degli oneri sociali;

*d)* estensione ai lavoratori stagionali e frontalieri dei benefici di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452;

*e)* esenzione dal sovrapprezzo termico sulle tariffe elettriche;

*f)* esenzione dall'ILOR sugli utili reinvestiti.

2. Le agevolazioni di cui al presente articolo hanno validità di due anni dalla data di cui al comma 1.